

Decisione di contrarre nr. 1/2025 del 14.01.2025

Oggetto: Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, del servizio di ritiro, contazione e versamento della moneta consegnata dalla stazione appaltante presso Centro conta di Coin Service di Padova, mediante accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023. CIG B52C74CE27

IL DIRETTORE

Preso atto che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione "in house" di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio unico, è di tipo monocratico (amministratore unico).

che in forza dei seguenti atti:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012;
- Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- Determina dell'Amministratore unico n. 139 del 31.01.2024 di approvazione delle linee guida Jtaca – procedure per l'affidamento di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

il dott. Massimiliano Bainado è Direttore Generale, Procuratore Speciale e RUP;

Considerato che il RUP ha reso la dichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;

CONSIDERATO CHE:

- si rende necessario procedere con l'affidamento del servizio di ritiro, contazione e versamento della moneta metallica prelevata dai parcometri;
- l'istituto di credito Unicredit Spa, presso la quale la stazione appaltante ha il conto corrente, ha un accordo di partnership con COIN SERVICE SPA con sede legale in Empoli, p.i. 06122370486;
- si è richiesto un preventivo di spesa alla ditta sopra indicata per lo svolgimento della prestazione in oggetto;
- la ditta ha inviato la propria proposta indicando la percentuale del 0,70 oltre iva da applicare sul valore riscontrato della moneta metallica versato dalla stazione appaltante con un minimo garantivo a servizio di euro 40 oltre iva, nonché un costo di euro 25 oltre iva per ogni versamento al CNAC di Roma;
- valutato il preventivo di spesa sopra indicato si è stimato l'importo presunto della prestazione per tre anni in euro 33.000 oltre iva, con possibilità di proroga ai sensi dell'art. 120, co. 10 del D.Lgs. 36/23 per un periodo di tre mesi per un importo di euro 2.750 oltre iva e la possibilità di attivare l'opzione per quantità aggiuntive, ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/23, per un importo di euro 3.300 oltre iva;
- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della prestazione è inferiore a 140.000,00 euro;
- dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.36/2023;
- la prestazione non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale;

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa stazione appaltante può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della prestazione in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, let. b) del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l' allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- per la prestazione in oggetto questa stazione appaltante si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale MePA conforme al disposto dell'art. 25 del D.Lgs. n.36/2023;
- ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 36/2023 si ritiene di non suddividere l'appalto in lotti, considerato che le prestazioni oggetto dell'affidamento hanno carattere unitario essendo l'una concatenata all'altra;

Ritenuto opportuno, oltre che adeguato, rispetto alla natura delle prestazioni da acquisire e alle specifiche esigenze di economicità ricorrere sempre all'applicazione dell'istituto dell'accordo quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/23, che ben si presta a essere impiegato per semplificare l'affidamento di appalti di forniture e servizi ripetitivi, come le prestazioni di cui trattasi;

In base al quadro delle esigenze di gestione di tale contratto e dell'organizzazione del personale assegnato ai vari settori, risulta conveniente scegliere l'opzione di cui al comma 3 dell'art. 59 del D.Lgs. 36/23 e cioè concludere l'accordo quadro con un unico operatore economico, al fine di rendere maggiormente celere l'esecuzione delle prestazioni oggetto della prestazione;

Precisato che come previsto dall'art. 59 del D.Lgs. 36/23, l'accordo quadro consente alla Stazione appaltante di fissare una volta per tutte le clausole contrattuali, nel caso di specie di definire i prezzi delle singole prestazioni e altre modalità contrattuali correlate, destinate a disciplinare i successivi rapporti con l'aggiudicatario, senza aver l'obbligo di contrattare volta per volta per ogni singola prestazione;

Costatato che non sussistono, nel caso di specie, gli indicatori richiesti dalla giurisprudenza e dalla prassi ANAC, per ritenere sussistente un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48 comma 2 D.Lgs. 36/2023;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 498 della L 28/12/2015, n. 208, jtaca s.r.l., in qualità di organismo di diritto pubblico, utilizza i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Preso atto che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di affidamento tramite la presente procedura;

Visto il progetto del servizio;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione della presente procedura in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Considerato:

- l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata al ricevimento di un preventivo di spesa attraverso posta elettronica ordinaria, da parte della ditta COIN SERVICE SPA con sede legale in Empoli, p.i. 06122370486, la quale risulta regolarmente iscritta all'albo fornitori di Jtaca e che in tale occasione ha dato prova della propria qualificazione e di idoneità allo svolgimento della prestazione oggetto del servizio, nonché risulta iscritta alla camera di commercio nel settore merceologico relativo alla prestazione oggetto del presente provvedimento;
- l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs. n.36/2023, che ha consentito di valutare l'offerta presentata dall'operatore economico prot. 1131/24 del 22.10.2024, il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire la prestazione alle condizioni indicate in premessa che si ritengono congrue e convenienti per la stazione appaltante in rapporto alla qualità della prestazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;
- la Stazione appaltante ha proceduto a formalizzare l'offerta nel portale telematico di Consip attraverso una trattativa diretta ID negoziazione 4874358 per la durata di tre anni con possibilità di proroga per tre mesi, mediante accordo quadro;
- al termine previsto per la presentazione della conferma dell'offerta 05.12.24, l'operatore economico ha confermato gli importi indicati nel preventivo di spesa prot. n. 1131/24 del 22.10.2024 e si è dichiarato disponibile ad eseguire la prestazione alle condizioni di cui al progetto ma è emersa la necessità di applicare l'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, che è stato attivato in data 09.12.2024 con scadenza alle ore 12:00 del 16.12.2024;

Rilevato che:

- entro il termine previsto del soccorso istruttorio l'operatore economico ha fornito tutte le informazioni richieste, e precisamente l'incidenza del costo della manodopera relativa ad un eventuale subappalto confermando, indirettamente, che l'intero appalto non è ad elevata intensità di manodopera e gli elementi per la verifica della equivalenza delle tutele normative garantite dal del CCNL applicato dall'operatore economico, CNEL id H011, diverso da quello indicato nella richiesta di preventivo;
- in caso di affidamento diretto la verifica della equivalenza del trattamento economico e normativo va eseguita nel rispetto del principio di proporzionalità;
- la giurisprudenza ha considerato che un'impresa possa mantenere il proprio CCNL anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro settore economico, che non è necessaria la parità di retribuzione - in quanto tale condizione sarebbe equivalente all'imposizione di un CCNL unico (cfr. Tar Brescia, SEZ. II, ORDINANZA 12 MARZO 2024 N. 89) e, quindi, di un motivo di esclusione privo di copertura normativa (cfr. art. 10 dlgs 36/2023), purché la scelta del diverso ccnl non sia stata compiuta in maniera strumentale per eludere le norme a tutela dei lavoratori;
- la giurisprudenza ha altresì stabilito che si presume che il ccnl maggiormente rappresentativo garantisca un trattamento economico rispettoso dell'art. 36 Cost. (Cfr. Cass.17/5/2003 n. 7752 , Cass. 8/1/2002 n. 132 Cass. 9/3/2005 n. 5139 Cass. 1/2/2006 n. 2245);

- esaminato il CCNL H011 estratto dal sito del CNEL ricerca avanzate si è riscontrato che l'ambito di applicazione del CCNL consente di svolgere le prestazioni dedotte nel contratto di appalti (c.d. coerenza con l'oggetto) e che costituisce il ccnl maggiormente rappresentativo del settore H01 (terziario, distribuzione e servizi) cui si riferisce il ccnl medesimo; inoltre il ccnl HV17 prevede, per gli operai, un costo medio orario compreso tra Euro 17.53 e 29.40 mentre il ccnl H011, indicato dalla impresa prevede, per gli operai, un costo medio orario compreso tra Euro 15.01 e 30, 41 con la conseguenza che le differenze retributive tra i due ccnl non assumono rilievo decisivo, e si possono considerare normali oscillazioni retributive tra differenti CCNL, tutti ugualmente ammissibili ai fini della partecipazione alla gara (cfr. Tar Brescia, sez. II, 1 OTTOBRE 2024 N. 773); per tali ragioni si ritiene, anche alla luce di principi sopra riportati, che la verifica della equivalenza del trattamento economico sia stata superata;

- esaminati i giustificativi presentati dalla impresa e comparati i due ccnl (H011 e HV17), è possibile constatare che entrambi i ccnl contengono la disciplina relativa agli istituti rilevanti per la verifica della equivalenza del trattamento normativo che, anche sotto tale profilo, la verifica deve intendersi superata, considerato che non risulta che l'impresa abbia fatto un uso strumentale della facoltà di scelta del ccnl applicabile ai propri dipendenti;

- e che da una valutazione complessiva, giuridica ed economica il trattamento dei lavoratori impiegati in tale commessa non risulta eccessivamente inferiore a quello dei CCNL CNEL id HV1, e che c'è una corrispondenza tra le mansioni del CCNL CNEL H011 e le lavorazioni oggetto della commessa; il CCNL H011 disciplina i principali istituti del CCNL HV17;

Considerato che i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva sono ritenuti idonei a realizzare, per naturale vocazione, le istanze sottese ai concetti costituzionali di sufficienza e di proporzionalità (v. Cass.17/5/2003 n. 7752 , Cass. 8/1/2002 n. 132 Cass. 9/3/2005 n. 5139 Cass. 1/2/2006 n. 2245) e che solo il giudice può esprimere un giudizio di non adeguatezza del trattamento economico previsto da un CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Tutto ciò valutato e considerato che si tratta di un affidamento diretto, in cui l'applicazione dell'art. 11 dlgs 36/2023 avviene con proporzionalità tenendo conto che non si tratta di una procedura di gara, si ritiene che, pur in presenza di un CCNL diverso, l'operatore economico ha superato positivamente la verifica delle tutele equivalenti di cui all'art. 11 comma 4;

- il quadro economico complessivo, escluso iva, costituito da:

prezzo di affidamento per tre anni euro 33.000, eventuale proroga tecnica per tre mesi art. 120, co. 10 euro 2.750, opzioni art. 120, co. 1, lett. a) euro 2.750;

Constatato che:

- il suddetto operatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

- gli accertamenti verranno svolti ai sensi dell'art. 14 delle linee guida di Jtaca sulle procedure per l'affidamento di appalti sotto soglie UE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché risulta regolarmente iscritto all'albo fornitori di Jtaca e pertanto qualificato in base alle dichiarazioni rese all'atto dell'iscrizione all'albo fornitori, risulta iscritto alla camera di commercio nel settore merceologico relativo alla prestazione oggetto del presente provvedimento;

Dato atto:

- della congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario in quanto rispettano i minimi retributivi di cui alle tabelle ministeriali ai sensi dell'art. 110, co. 5 lett. d) d.lgs. 36/2023;

- della adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- che è stato acquisito il CIG B52C74CE27 ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs. n.36/2023;
- che in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento, alla comprovata competenza dell'operatore economico e tenendo conto del valore del contratto, del presumibile margine d'utile e del costo che l'affidatario sosterebbe per l'acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi e/o alle modalità di adempimento delle prestazioni) non si richiede la cauzione definitiva;
- che il contratto verrà stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un'apposita trasmissione di lettera contratto tramite posta elettronica certificata sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 come previsto dalle linee guida di Jtaca sulle procedure per l'affidamento di appalti sotto soglie UE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 139 del 31.01.2024;

Visti:

- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che l'art. 17, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la continuità del ritiro della moneta metallica relativa agli incassi dei parcometri con il relativo versamento nel conto corrente della stazione appaltante;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di ritiro, contazione e versamento della moneta metallica versata dalla stazione appaltante a seguito dello svuotamento dei parcometri per un periodo di 36 mesi mediante accordo quadro con possibilità di proroga di tre mesi;
- la selezione del contraente è, pertanto, avvenuta tenendo conto dei criteri quantitativi, nei termini indicati in premessa e nel rispetto delle previsioni dell'art. 50 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 36/20023 e dell'art. 3 dell'allegato I.1;

Ritenuto che ai sensi della Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29.08.2022, il provvedimento risulta di propria competenza;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, esaminato il preventivo e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente:

- 1) di approvare il quadro economico complessivo di spesa che prevede una spesa complessiva esclusa iva di euro 39.050 così costituito: prezzo di affidamento per tre anni euro 33.000 eventuale proroga per tre mesi, art. 120, co. 10, euro 2.750, opzioni per eventuali quantità aggiuntive, art. 120, co. 1, lett. a), euro 3.300;
- 2) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 della prestazione relativa al servizio di ritiro, contazione e versamento della moneta consegnata dalla stazione appaltante presso Centro conta di Coin Service di Padova, all'operatore economico COIN SERVICE SPA con sede legale in Empoli, p.i. 06122370486, alle condizioni di cui al preventivo acquisito tramite ID NEGOZIAZIONE MEPA 4874358 confermando l'applicazione della percentuale del 0,70 sul valore riscontrato della moneta metallica versato dalla stazione appaltante con un minimo garantito a servizio di euro 40, nonché un costo di euro 25 per ogni versamento al CNAC di Roma ed alle condizioni tutte come descritte nella documentazione progettuale posta a base dell'affidamento e composte da: richiesta di preventivo prot. n. 1262/24 del 26.11.2024 e foglio patti e condizioni;
- 3) di dare atto che:
 - verrà stipulato con l'operatore economico un accordo quadro dal valore complessivo di Euro € 33.000, eventuale proroga per tre mesi, art. 120, co. 10 del D.Lgs. 36/23, euro 2.750, opzioni per eventuali quantità aggiuntive, art. 120, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/23, euro 3.300 + IVA a norma di legge;
 - nell'ambito dell'anzidetto importo, la Stazione appaltante provvederà ad emettere singoli ordini di esecuzione il cui corrispettivo verrà determinato applicando quanto offerto;
- 4) di dare atto che l'accordo quadro ha la durata di 36 mesi decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione o dal verbale di avvio anticipato della prestazione con possibilità di proroga per un periodo di tre mesi;
- 5) di precedere, per mezzo del competente ufficio, a svolgere tutti gli adempimenti derivanti dalla presente;
- 6) di dare atto che l'ammontare della spesa di euro 33.000 iva esclusa è finanziata con risorse proprie della stazione appaltante;
- 7) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara, attribuito al presente affidamento, è B52C74CE27;
- 8) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario della prestazione, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 9) di provvedere alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un'apposita trasmissione di lettera contratto tramite posta elettronica certificata sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 14 delle linee guida di Jtaca sulle procedure per l'affidamento di appalti sotto soglie UE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 139 del 31.01.2024;

- 10) con la presente determina si approvano tutti gli atti della procedura citati nel testo della determina medesima;
- 11) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, anorchè ai fini dell'art. 50, co.2 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

Il Direttore generale/RUP
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.